



IL TRIBUNALE DI Napoli Nord
III Sezione Civile

così composto:

Dott. E. Caria	Presidente
Dott. A.S. Rabuano	Giudice
Dott. Cristiana Satta	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto ex art.669 *terdecies* c.p.c. da Banca [redacted]
[redacted] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord in data 12.1.2015

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] ha chiesto per ottenere, in via cautelare e atipica, la cancellazione e/o sospensione dell'iscrizione del suo nominativo dall'archivio informatizzato della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità della segnalazione per violazione dell'art. 4 co. 7 codice di aut. disciplina degli intermediari, nonché perché effettuata senza tener conto che l'istituto bancario convenuto "aveva in sconto titoli a favore del ricorrente per svariate decine di migliaia di euro".

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la [redacted] ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, affermando la legittimità del proprio operato e della correttezza della segnalazione, mentre la Banca d'Italia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha comunque insistito per il rigetto della domanda.

Il Giudice a quo, con ordinanza del 12.1.2015 ha accolto il ricorso ordinando alla Banca [redacted] S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, di sospendere immediatamente la segnalazione periodica alla Centrale Rischii della Banca d'Italia della posizione del Di

Avverso il suesposto provvedimento ha proposto reclamo la Banca chiedendone la revoca.

A fondamento del reclamo ha dedotto, con motivazione nuova non sottoposta all'attenzione del giudicante nella precedente fase di giudizio, che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 4 co. 7 del codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati e ciò in quanto tale norma non sarebbe applicabile alla centrale rischi della Banca d'Italia in ragione della natura pubblicistica del dato. Ha, inoltre, ribadito l'infondatezza nel merito, già sostenuta nella prima fase cautelare, delle censure addotte nel ricorso poiché - contrariamente a quanto affermato dal - la banca non avrebbe provveduto a segnalare un credito "a sofferenza" bensì un credito scaduto e non pagato.

Si è costituita anche la Banca d'Italia che ha richiamato le difese svolte dinanzi al giudice di *prime cure*.

Il Collegio, all'udienza di comparizione, ha riservato la causa in decisione.

DIRITTO

Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Il giudice di *prime cure* ha accolto la domanda cautelare ritenendo applicabile alla fattispecie *de qua* l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti il quale prevede che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente realizzazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".

Ritiene il collegio che tale disposizione, come dedotto dalla reclamante solo in questa seconda fase di giudizio, non sia applicabile alle segnalazioni alla centrale rischi della Banca d'Italia, poiché quest'ultimo è un sistema

informativo di natura pubblicistica e non privatistica quali sono quelli cui si riferisce l'art. 4 comma 7 sopra citato.

Orienta in tal senso, in primo luogo, quanto indicato al punto 6 del preambolo del codice deontologico citato, secondo cui, *"il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici ed in particolare il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia"*.

A ciò si aggiunga che è il particolare meccanismo di funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi alla centrale gestita dalla Banca d'Italia che orienta nel senso di escludere un obbligo generalizzato di preavviso della segnalazione.

Infatti, la disciplina della centrale rischi della Banca d'Italia prevede che gli intermediari finanziari debbano comunicare periodicamente l'esposizione debitoria dei propri clienti secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla stessa Banca d'Italia, stabilendo altresì che in caso di inosservanza si applicano agli intermediari le sanzioni di cui agli artt. 144 e 145 T.U.B. (cfr. deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29.3.1994, par. 1 e 5).

Quanto alle modalità ed ai tempi di segnalazione, la Banca d'Italia ha previsto un articolato sistema che prevede l'obbligo di comunicare mensilmente le informazioni inerenti i rapporti di credito e di garanzia quali risultanti l'ultimo giorno del mese.

Tali segnalazioni alla centrale rischi devono sempre essere precedute da una comunicazione all'interessato nei soli casi in cui il soggetto al quale le segnalazioni si riferiscono è un consumatore e ciò in conformità al disposto dell'art. 123 TUB che prevede che *"i consumatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*.

Qualora, invece, il cliente non sia un consumatore la Banca ha l'obbligo di avvisarlo prima di effettuare la segnalazione nei soli casi dei crediti cd. *"a sofferenza"*.

La circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, come modificata con il 14° aggiornamento del 29 aprile 2011, prevede, infatti, che gli intermediari

devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Ciò si spiega in quanto i crediti cd. "a sofferenza" sono quelli la cui riscossione non è certa in quanto il debitore si trova in una situazione di insolvenza, od in altra situazione ad essa equiparabile, ed in relazione ai quali la banca deve compiere una valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, da effettuarsi sulla base degli elementi di fatto in suo possesso, per qualificare quello specifico credito come a sofferenza e procedere alla segnalazione alla Banca d'Italia.

Per tali crediti a sofferenza non vi sono, dunque, limiti di segnalazione prestabiliti, ma la segnalazione consegue ad una valutazione discrezionale della banca che giustifica l'obbligo di preavviso al cliente.

Diverso è, invece, quanto accade per le altre tipologie di crediti soggetti a segnalazione per i quali non sussiste un obbligo di comunicazione preventiva al cliente.

Infatti, al di fuori delle ipotesi di crediti a sofferenza, che implicano valutazioni discrezionali, gli intermediari hanno l'obbligo di segnalare l'intera posizione creditoria nei confronti del cliente solo se alla data di riferimento, ovvero l'ultimo giorno del mese, essa è pari o superiore ad euro 30.000 (cfr. Circolare n. 139/1994, art. II sez. I par. 5).

In questi ultimi casi è lo stesso verificarsi dell'evento (es.: mancato pagamento della rata di finanziamento pari a superiore ad € 30.000) che genera in capo all'intermediario l'obbligo di segnalazione alla Banca d'Italia; tale previsione di limiti prestabiliti esclude le valutazioni discrezionali, spiega la ragione per cui in queste ipotesi non è previsto alcun obbligo di preavviso.

Ciò chiarito in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che la segnalazione per cui è causa riguarda l'omessa restituzione alla scadenza di un finanziamento di € 40.000,00 oltre interessi, nonché l'ulteriore voce di € 15.000,00 quale credito autoliquidante, conseguente ad un anticipo fatture ritornate insolute.

A ciò si aggiunga che il sig. [redacted] non può esser considerato quale cliente consumatore, in ragione del fatto che è lo stesso ricorrente a qualificarsi nell'atto introduttivo della prima fase cautelare quale "titolare della ditta [redacted]" ed a precisare che

l'asserita illegittima segnalazione ha causato danni alla sua attività imprenditoriale. Inoltre dall'esame del doc. n. 4 del fascicolo della [redacted] emerge come il finanziamento dal quale è conseguita la segnalazione per cui è causa è stato erogato mediante accredito sul conto intestato a "[redacted]".

Sulla base di tali elementi, applicando le coordinate di diritto sopra richiamate, appare evidente che nel caso di specie non sussisteva in capo alla banca alcun obbligo di preavviso, non potendo applicarsi né l'art. 4 del codice deontologico sopra citato, data la natura pubblicistica della Centrale rischi, né l'art. 125 TUB, in quanto non si tratta di cliente consumatore, né infine la previsione della circolare n. 139/2011 in tema di [redacted] e sofferenza, in ragione del fatto che il credito per il quale si è proceduto alla segnalazione è un credito cd. "a scadenza", per il quale - si è discusso - è l'obbligo di segnalazione qualora l'esposizione sia pari o superiore ad euro 30.000, come nel caso di specie.

In ragione di ciò, chiarito che la segnalazione non doveva essere preceduta da alcun preavviso, e considerando che il [redacted] non contesta l'omesso pagamento di cui alla segnalazione, deve ritenersi che la banca abbia correttamente operato, in quanto alla luce della circolare n. 139/1991 cap. Il sez. 1, par. 5 aveva l'obbligo di segnalare l'intervenzione del [redacted] in ragione dell'esistenza di un "rischio a scadenza" superiore ad € 30.000,00.

La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia deve, pertanto, ritenersi legittima con conseguente accoglimento del reclamo.

In merito alla posizione della Banca d'Italia che rileva il proprio difetto di legittimazione passiva, osserva il Collegio che in assenza di domande espressamente rivolte dal [redacted] nei confronti della Banca d'Italia deve ritenersi che la notifica del ricorso all'istituto abbia valore meramente notiziale.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato il reclamo deve essere accolto con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata e rigetto della domanda proposta dal [redacted] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena.

In ragione del fatto che i motivi di accoglimento del reclamo concernono profili non sottoposti all'esame del giudice di *prime cure* si ritengono

sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio, mentre in relazione alla prima fase cautelare le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio nei rapporti con la Banca d'Italia in ragione del valore meramente notiziale della notifica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c, così provvede:

- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza impugnata e rigetta la domanda proposta da [redacted] nei confronti della Banca [redacted];
- condanna [redacted] alla refusione delle spese della prima fase cautelare in favore della Banca [redacted] che liquidò in € 1.190,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese della fase di reclamo;
- compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio nei rapporti con la Banca d'Italia.

Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015

Il presidente
(Dott. Enrico Caria)

Il giudice estensore
(Dott. ssa Cristiana Satta)

Depositato/Pervenuto in Cancelleria
15 APR 2015
Sezione Fallimentare
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
IL CANCELLIERE B/ES
Blanca Maria Di Giacomo